



SENTENZA - 132/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina Maio

Presidente

Giuseppina Mignemi

Consigliere

Marco Fratini

Consigliere relatore

Carola Corrado

Primo referendario

Flavia D'Oro

Primo referendario

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60041 del registro di segreteria,
promosso da Bacci Graziani Senia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Domenico Tomassetti, Michele Guzzo e Cheyne Edward William
Watson, elettivamente domiciliata come in atti;

contro

Procura Regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale
regionale per la Toscana;

Procura generale della Corte dei conti;

avverso

la sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per
la Toscana n. 490/2021, depositata in data 30.12.2021, non notificata.

Esaminati tutti gli atti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 7 maggio 2025, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Chiara Pimpinella, data per letta, con il consenso delle parti presenti la relazione del Cons. Marco Fratini; per l'appellante l'Avv. Tomassetti e il V.P.G. Sabrina D'Alesio, in rappresentanza della Procura Generale, la causa è posta in decisione.

Considerato in

FATTO

Con la sentenza appellata, la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana ha condannato Bacci Graziani Senia al risarcimento del danno in favore del Comune di Livorno di una somma pari al 20% dell'importo di euro 91.427,60, oltre rivalutazione, interessi e spese, e ha condannato, in contumacia, il sig. Nencioni Marco a risarcire la restante quota dell'80%.

Il danno erariale sarebbe derivato dalla proroga della concessione in locazione da parte del Comune di Livorno dell'immobile "Baracchina Bianca", ubicato sul lungomare di Livorno e censito al catasto al subalterno n. 602, adibito a bar ristorante.

La proroga della concessione sarebbe avvenuta illegittimamente, in violazione: i) dell'atto di indirizzo di cui alla delibera G.C. n. 389/2016, che imponeva di contenere gli investimenti in modo da evitare l'eccessivo prolungamento delle concessioni e l'ingiustificato ritardo nell'immissione dei beni sul mercato; ii) dell'art. 55, comma 3, del Regolamento comunale.

Più nel dettaglio, è stata addebitata all'odierna appellante una condotta connotata da colpa grave per aver inescusabilmente ignorato le suddette

disposizioni, immotivatamente avvantaggiando il privato e causando un danno all'amministrazione, essendo *"evidente ictu oculi, anche senza avere competenze in materia di estimo, il pregiudizio arrecato all'ente pubblico dalla determinazione di un canone immotivatamente largamente inferiore a quello pattuito nel 2012, senza considerare la rivalutazione monetaria nel frattempo maturata, per un immobile ristrutturato e, quindi, di maggior valore locativo"* rispetto alla precedente concessione.

Si tratterebbe di un danno positivo differenziale, rappresentato dalla differenza (€ 91.427,60) tra quanto effettivamente incassato dal Comune e quanto l'Ente stesso avrebbe invece incassato ove il canone fosse stato correttamente determinato. Tale danno è stato addebitato al sig. Nencioni per l'80% e alla sig.ra Bacci Graziani per il 20%, in ragione del diverso apporto causale di ciascuno nella causazione del danno medesimo.

La sig.ra Bacci Graziani ha proposto appello avverso la sentenza, per i seguenti motivi.

1. Error in iudicando con riferimento alla inconferente statuizione della sentenza nella parte in cui dalla asserita illegittimità della determinazione n. 9385 del 2018 ha fatto derivare automaticamente il danno erariale;

2) *Error in iudicando* con riferimento alla statuizione della responsabilità a titolo di colpa grave;

3) Insussistenza del nesso di causalità tra la condotta e il danno;

4) Legittimità della condotta e carenza sotto altro profilo del nesso di causalità tra la condotta e l'evento di danno;

5) Insussistenza del danno per intervenuto accrescimento del patrimonio dell'Ente;

L'appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento del proprio atto di appello e il conseguente rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla Procura. In subordine, ha chiesto che si faccia il più ampio uso del potere riduttivo.

La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.

In via preliminare, la Procura ha osservato che: i) le censure formulate con l'atto di appello sono del tutto sovrapponibili a quelle già rassegnate nella memoria di costituzione della dott.ssa Bacci nel giudizio di primo grado; ii) l'oggetto del giudizio riguarda solo il subalterno n. 602 e il danno erariale che è derivato dalla illegittima proroga della concessione, parametrato alla differenza tra quanto avrebbe incassato il Comune se il valore di stima del canone fosse stato corretto e quanto incassato per effetto della sua errata valutazione; iii) non è stato contestato alcun danno da violazione alla concorrenza, ancorché nell'atto di citazione si faccia riferimento alla violazione delle regole dell'evidenza pubblica al fine di sostenere l'illegittimità della proroga della concessione del subalterno n. 602 (anche in relazione al subalterno 601 per cui il Comune aveva proceduto tramite pubblico incanto) e dove allora la violazione delle regole dell'evidenza pubblica viene invocata come indice sintomatico del danno derivante dalla concessione prorogata per effetto dell'errata stima del relativo canone.

Nel merito, la Procura ha dedotto che:

a) la determina di proroga della concessione risulta a firma della Dirigente di Settore - Bacci- che ha così concorso con tale atto provvedimentale alla produzione del danno;

b) sia il provvedimento di proroga della concessione a firma della Bacci, sia l'errata valutazione del canone da parte del geometra nella stima della Baracchina si pongono come antecedenti logico-causali rispetto al danno che si è poi verificato;

c) la stima della Baracchina e il suo valore concessorio erano sensibilmente inferiori alle valutazioni di mercato di immobili commerciali analoghi, non senza considerare che il canone della "Baracchina Bianca" previsto nel provvedimento di proroga della Bacci, ove è stato recepito, era inferiore a quello pattuito nel 2012, senza che, da parte della dirigente Bacci, fosse stata sollevata una minima obiezione al riguardo;

d) mentre il subalterno n. 602, oggetto del presente giudizio, veniva fatto oggetto di nuova concessione, il subalterno n. 601 veniva, invece, aggiudicato tramite pubblico incanto al sig. Yann Giovanni Silvio Inglesi che presentava un'offerta di euro 953,42, comprensiva dell'aumento del 280% del canone mensile posto a base d'asta di euro 250,90 mensili.

All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.

DIRITTO

La valorizzazione dell'esigenza di sinteticità di cui all'art. 5, comma 2, cgc, rende cogente l'applicazione della ragione più liquidata, secondo cui deve procedersi all'esame del motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni che, in base

all'ordinaria sequenza logico-giuridica, avrebbero prioritario esame (Cass. n. 3269/2024). Tale principio, desumibile dagli artt. 24 e 111 cost., è volto ad assicurare effettività e celerità alla tutela giurisdizionale, alla stregua del principio di economia processuale. Con specifico riguardo alla giustizia contabile, plesso giudiziario nel quale detto principio è di pacifica applicabilità, esso consente di modificare l'ordine con cui, secondo il disposto di cui all'art. 101 cpc, le questioni andrebbero decise. Ebbene, nella vicenda in esame, l'opzione di ricorrere al principio della ragione più liquida, consente di procedere direttamente alla valutazione di dirimenti profili che manifestano criticità di più immediata percepibilità e in grado di condurre ad una celere definizione del giudizio.

Giova ricordare che, affinché possa parlarsi di responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale certo, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità tra la condotta illecita e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno sia imputabile sia connotato dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave e che sussista un rapporto di servizio tra l'agente e la pubblica amministrazione.

Ciò premesso, si procede all'esame del secondo motivo di appello e, attraverso di esso, alla verifica della sussistenza nel caso di specie della colpa grave.

Il predetto motivo merita di essere accolto.

La perizia di stima del valore del canone locatizio dell'immobile oggetto di concessione è stata redatta dal geom. Nencioni: responsabile dell'Ufficio tecnico patrimoniale e procedure espropriative del medesimo Ente, funzionario direttivo cat. D con funzioni di Posizione Organizzativa, munito delle necessarie competenze tecniche e incaricato delle funzioni di tecnico estimatore.

L'appellante, al tempo dei fatti oggetto del presente giudizio, rivestiva un incarico dirigenziale che presupponeva diverse e più alte competenze (strategico-gestionali) rispetto a quelle possedute dal geom. Nencioni.

La sig.ra Bacci Graziani si è limitata a recepire gli esiti dell'operazione di stima effettuata dal soggetto munito delle relative competenze. Non può esserle mosso quindi un addebito per la predetta operazione di stima.

Né può essere avanzato nei suoi confronti un rimprovero a titolo di colpa grave per il fatto di aver recepito i risultati di quella stima con la determinazione n. 9385 del 2018 riportante la propria firma.

L'operazione di stima in discussione, infatti, si appalesa analitica e formalmente priva di quei profili di illogicità o di criticità che avrebbero attivato i correlati doveri di verifica e controllo da parte della dirigente.

A tal riguardo, il Collegio evidenzia che la discrasia tra la misura del canone mensile indicata dal geom. Nencioni nella stima del 30.10.2018 e quella stabilita dal consulente l'ing. Prini a seguito di delega istruttoria, deriva da una differente valutazione del coefficiente di vetustà, che costituisce solo uno dei dieci coefficienti utilizzati nell'operazione di

stima. Lo stesso ing. Prini, nella propria relazione tecnica, precisa che “l’unico indice, associato alla caratteristica di vetustà dell’immobile, sul quale il giudizio numerico del Consulente non concorda con quello del geom. Nencioni è quello definito K10.” Il Consulente illustra nelle pagine successive le ragioni del suo dissenso sul valore attribuito dal tecnico comunale a questo indice.

In tale contesto non è possibile ravvisare gli estremi della colpa grave necessaria a fondare un addebito di responsabilità per colpa grave dell’appellante.

In conclusione, l’appello deve essere accolto e respinta, nei termini innanzi esposti, la domanda di risarcimento proposta nei confronti dell’odierna appellante. Resta assorbita ogni ulteriore questione.

Spese in dispositivo.

P.Q.M

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’appello

definitivamente pronunciando, accoglie appello nei termini di cui in motivazione.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, in euro € 4.389,00 oltre accessori, a carico del Comune di Livorno.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.

L’Estensore

Il Presidente

Marco Fratini

Giuseppina Maio

